

LIX SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 1 APRILE 1954Presidenza del Presidente **CORRIAS EFISIO****INDICE**

Interrogazioni (Annunzio)	1089
Sugli Statuti del C.I.S. (Credito Industriale Sardo) e del Banco di Sardegna, e approvazione della proposta di legge: « Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S. (Credito Industriale Sardo) e determinazione della misura ».	
(Continuazione e fine della discussione):	
SERRA, relatore	1097-1098-1106-1107-1108-1109
CARDIA	1097-1101-1102
CASTALDI, relatore	1098
PULIGHEDDU	1099-1103-1104
PRESIDENTE	1100-1102
TORRENTE	1100
CORRIAS ALFREDO, Presidente della Giunta	1101-1104-1105-1109
CRESPELLANI	1103
COVACIVICH, relatore	1108-1109
ZUCCA	1108-1109
MILIA	1109
(Votazione segreta)	1110
(Risultato della votazione)	1110

Pag.

BERNARD, Segretario:

«Interrogazione Giua Elio concernente la sistemazione della strada bivio Furtei - Nuralao». (144)

«Interrogazione Giua Elio concernente la costruzione dell'asilo in Gesturi». (145)

«Interrogazione Spano concernente i lavori di riparazione alla chiesa parrocchiale di Arbus». (146)

Continuazione e fine della discussione sugli Statuti del C.I.S. (Credito Industriale Sardo) e del Banco di Sardegna, e approvazione della proposta di legge: « Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S. (Credito industriale Sardo) e determinazione della misura ». (41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sugli statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna, e della proposta di legge: «Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S. (Credito industriale Sardo) e determinazione della misura».

Nella precedente seduta è stato approvato l'articolo 18 dello statuto del C.I.S. Si dia lettura dell'articolo 19.

BERNARD, Segretario:**Art. 19**

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il

La seduta è aperta alle ore 11,20.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e d'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere confermato.

Il Presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti ed il Consiglio di amministrazione; firma i verbali delle adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il Presidente decide sulle liti da promuovere o da sostenersi e rilascia le relative procure.

Il Presidente può adottare, in via di urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'Istituto, salvo a riferirne alla successiva riunione del Consiglio di amministrazione.

Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni dei pignoramenti eseguiti ad istanza dell'Istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie sempre che il credito dell'Istituto risulti regolarmente estinto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, Segretario:

«Secondo comma: "Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 19 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

BERNARD, Segretario:

Art. 27

L'Istituto è sottoposto alle disposizioni del R.D.L. 12 marzo 1936, numero 375 e disposizioni successive integrative e modificative, nonché del decreto legislativo 23 agosto 1946, nu-

mero 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono le disposizioni del R.D.L. 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, Segretario:

«Il primo comma dell'articolo 27 è così modificato: "L'Istituto è sottoposto alle disposizioni delle leggi nazionali e regionali anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 27 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Abbiamo esaurito tutti gli emendamenti proposti dalle Commissioni o dagli onorevoli consiglieri allo statuto del C.I.S. Metto in votazione tutti i rimanenti articoli del predetto statuto ai quali non sono stati proposti emendamenti. Chi li approva, alzi la mano.

(Sono approvati).

Si procede alla discussione degli articoli dello statuto del Banco di Sardegna, secondo la procedura seguita nella discussione degli articoli dello statuto del C.I.S.; verranno cioè prima discussi e votati quegli articoli ai quali sono stati proposti emendamenti da parte delle Commissioni o degli onorevoli consiglieri.

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERNARD, Segretario:

Art. 4

Il Banco di Sardegna compie tutte le normali operazioni di banca oltre quelle previste da leg-

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

gi o da particolari disposizioni dell'Organo di Vigilanza, e fra l'altro:

*I - Operazioni attive:*1) *sconta:*

a) cambiali, assegni bancari ed altri effetti di commercio sull'Italia, buoni del Tesoro, cedole di titoli o semestralità di rendita di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

b) delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori o tesorieri;

c) annualità dovute dallo Stato, dalla Regione autonoma della Sardegna, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi o da altri enti pubblici;

d) note di pegno rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti;

e) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2) *consente anticipazioni, riporti e sovvenzioni sopra:*

a) titoli appartenenti alle categorie di cui al successivo paragrafo 9, comma a, nonché sopra titoli di società industriali e commerciali ed agricole di primo ordine, quotati nelle borse nazionali ed altri titoli di primo ordine di largo mercato; l'elenco dei titoli di società industriali, commerciali ed agricole sui quali possono consentirsi operazioni di anticipazione e di riporto, è approvato dal Comitato esecutivo;

b) fedi di deposito rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate;

c) merci e manufatti in genere ed in ispecie merci che rappresentino produzione ed esportazioni tipiche della Sardegna, e titoli, merci o valori indicati in leggi speciali;

d) cessioni di stipendio degli impiegati del Banco di Sardegna, dello Stato o di altri enti pubblici;

3) *compra e vende titoli pubblici e privati italiani nei limiti delle necessità del lavoro con la clientela;*

4) deposita somme in conti correnti liberi e vincolati o di altra forma presso enti pubblici o presso banche italiane;

5) consente aperture di credito semplici o documentate;

6) accorda crediti in conto corrente di durata non superiore ad un anno ad istituti, enti pubblici e morali, banche, società, ditte commerciali o industriali e privati;

7) concede mutui ad enti pubblici o ad enti morali con le norme e garanzie annesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti, o con altre garanzie reali o da estinguersi con ammortamento graduale in un periodo di tempo non superiore ai venticinque anni;

8) accorda sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso le pubbliche amministrazioni o da altre valide garanzie reali.

Gli impieghi in operazioni di cui ai numeri 7 e 8 non possono superare complessivamente i tre decimi dell'ammontare dei depositi;

9) *investe somme in:*

a) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie, obbligazioni ad esse parificate od assimilate, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali; altri titoli che siano emessi da enti con carattere e finalità di pubblico interesse;

b) immobili ad uso dei propri stabilimenti o per opere assistenziali a favore del proprio personale, o, in quanto necessario, per il recupero di crediti;

10) assume partecipazioni ad enti economici promossi o creati dallo Stato, dalla Regione autonoma della Sardegna, da enti pubblici, o a consorzi di carattere finanziario ed a società industriali e commerciali che abbiano fini sociali e di pubblico interesse.

Ciascuno degli impieghi di cui al numero 10) non può superare il decimo dei fondi patrimoniali dell'Istituto.

II - Operazioni passive:

- 1) riceve depositi a risparmio e in conti correnti liberi e vincolati, nominativi e al portatore, anche contro il rilascio di assegni a copertura garantita; riceve altresì depositi a piccolo risparmio speciale, con l'osservanza delle condizioni e norme vigenti in materia ed entro il limite complessivo di un decimo dell'ammontare di tutti i depositi raccolti dall'Istituto;
- 2) emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza;
- 3) emette:
 - a) assegni circolari e di corrispondenza;
 - b) altri titoli all'ordine e al portatore ammessi da leggi speciali;
- 4) apre conti correnti di corrispondenza in valuta nazionale.

Il Banco di Sardegna può inoltre:

- a) riscontare il proprio portafoglio;
- b) contrarre anticipazioni e riporti su titoli di proprietà;
- c) rilasciare accettazioni cambiarie per conto di terzi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, *Segretario*:

«Primo comma: "2) consente anticipazioni, riporti e sovvenzioni sopra: a) obbligazioni di di enti e società garantite dalla Regione Sarda; a-bis)...

9) investe somme in...

b) immobili ad uso di propri stabilimenti o per alloggi od opere sociali a favore del proprio personale...

10) assume partecipazioni ad enti economici promossi o creati dallo Stato eccetera, eccetera, purchè non contrasti con gli interessi della Sardegna e della sua economia. Gli impegni di cui al numero 10) non posso-

no superare il decimo dei fondi patrimoniali dell'Istituto.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 per cento del fondo di dotazione quale risulta ogni anno dal bilancio approvato"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 4 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 6

Il Banco di Sardegna esercita nel territorio della Sardegna il credito agrario ed il credito peschereccio, in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Esso tiene lo schedario regionale delle operazioni di credito agrario, nel quale prende nota di tutte le operazioni riferentisi a fondi compresi nella propria zona di azione ed effettuate sia dal Banco sia da altri enti comunque autorizzati all'esercizio del credito agrario.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, *Segretario*:

«Primo comma: "Il Banco di Sardegna esercita nel territorio della Sardegna il credito agrario e, senza pregiudizio delle funzioni del C.I.S. al riguardo, il credito peschereccio, in conformità delle disposizioni di legge vigenti al riguardo"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

Si dia lettura dell'articolo 11.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è composto oltre che dal Presidente, da nove membri, dei quali tre scelti direttamente dallo stesso Comitato; tre scelti in una lista di sei nomi indicati dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna; gli altri tre scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura di Cagliari, Sassari e Nuoro.

Il Consiglio di amministrazione deve essere composto di persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna.

Il Consiglio elegge in occasione della sua prima riunione, il Vice Presidente, che dovrà essere uno dei consiglieri scelti direttamente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio, scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, *Segretario*:

«Primo comma: sostituire le parole: "in una lista di sei nomi indicati" con la parola: "direttamente".

Terzo comma: "Il Consiglio elegge in occasione della prima riunione, il Vice Presidente". (Cancellare il resto)».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11 con l'emendamento delle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente il proprio segretario scegliendolo tra i funzionari del Banco.

Il segretario, che non prende parte alle deliberazioni, redige il verbale di ciascuna seduta. Il verbale, debitamente approvato dal Consiglio è trascritto in apposito libro, è firmato dal Presidente e dal segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copia ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Copia del verbale deve essere rimessa, entro dieci giorni dalla seduta del Consiglio all'Organo di vigilanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, *Segretario*:

«Ultimo comma: "Copia del verbale deve essere rimessa, entro dieci giorni dalla seduta del Consiglio, agli Organi di vigilanza"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 13 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 15

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente almeno ogni tre mesi dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno, con avviso personale spedito con lettera raccomandata o con telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione, tranne casi di urgenza.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione all'Organo di vigilanza.

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

Al Presidente e a tutti i membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso che sarà stabilito dall'Organo di vigilanza.

Ai membri non residenti in Sassari sarà corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

DESSANAY, Segretario:

«Secondo comma: "Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporaneamente comunicazione agli organi di vigilanza"».

Quarto comma: "Ai membri non residenti nella città dove hanno luogo le sedute sarà corrisposto" eccetera, eccetera».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 15 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BERNARD, Segretario:

Art. 18

Rientra in particolare nelle normali attribuzioni del Consiglio di amministrazione:

- 1) determinare gli atti di competenza del suo Presidente;
- 2) approvare le norme regolamentari per i servizi e le operazioni dell'Istituto;
- 3) istituire, quando ne ravvisi la necessità, Commissioni di sconto, Comitati tecnici, o Commissioni speciali di qualsiasi natura, nominandone i membri e determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;
- 4) deliberare sulle proposte di modifica allo statuto;
- 5) deliberare sul regolamento del personale, sulla composizione numerica ed i relativi ruoli, nonchè sulle loro modificazioni;

- 6) deliberare l'istituzione, la trasformazione e la chiusura delle filiali e degli uffici di recapito o di corrispondenza ;
- 7) esaminare ed approvare, udita la relazione dei Sindaci, il bilancio ed il conto economico dell'Istituto, nonchè il riparto degli utili e fissare l'emolumento dei Sindaci effettivi;
- 8) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del Direttore generale e dei Direttori delle dipendenze, per le operazioni di credito non assistite da garanzie reali;
- 9) deliberare sulle partecipazioni ad enti promossi o creati dallo Stato, ovvero autorizzati da leggi speciali;
- 10) deliberare la nomina, la promozione ed il collocamento a riposo del personale direttivo;
- 11) deliberare la revoca e la destituzione del personale di qualsiasi grado;
- 12) deliberare sugli acquisti, sulle vendite e sulle permuta di immobili;
- 13) deliberare la eliminazione delle scritture dei crediti eccedenti le lire 1.000.000;
- 14) deliberare le spese di importo unitario superiore alle lire 1.000.000;
- 15) deliberare le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali di importo unitario superiore a lire 300.000;
- 16) deliberare le cessioni di crediti in sofferenza e le transazioni con qualunque modalità, le cancellazioni di iscrizioni, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria per le operazioni di importo unitario superiore a lire 1.000.000;
- 17) nominare, su proposta del Direttore generale, il Vice Direttore generale;
- 18) designare annualmente quattro dei propri componenti per la costituzione del Comitato esecutivo; di cui due sono designati tra quelli scelti direttamente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, uno tra quelli scelti nella lista indicata dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e uno

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

fra quelli scelti nelle terne proposte dalle Camere di Commercio, Agricoltura ed Industria dell'Isola;

19) adempiere a tutti gli altri compiti espressamente conferitigli dal presente statuto e da leggi speciali.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, *Segretario*:

«Numero 17: "nominare, sentito il Direttore generale, il Vice Direttore generale"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 18 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 28

Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Direttore generale non può essere sospeso e revocato che con decreto del Ministro del Tesoro, sentito il predetto Comitato.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, *Segretario*:

«Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione di intesa col Presidente della Regione Sarda, sentito, eccetera.

Il Direttore generale non può essere revocato che con decreto, eccetera».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 28 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 38

L'esercizio comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio si procede alla formazione del bilancio e del conto economico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, *Segretario*:

«Secondo comma: "entro tre mesi dalla chiusura"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 38 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 40

Le norme per l'ammissione agli impieghi del Banco di Sardegna e quelle relative allo Stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale sono stabilite dallo speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

In tale regolamento saranno fatte salve le posizioni degli impiegati già in servizio presso il Banco di Sardegna e la sezione autonoma per il credito industriale nonchè presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, passati a far parte, per effetto della fusione disposta con la legge 11 aprile 1953, numero 298, del nuovo Banco di Sardegna.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emenda-

II. LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

mento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, *Segretario*:

«Primo comma - aggiungere: "ed approvato dal Presidente della Giunta regionale"».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 40 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 42

Non possono ricoprire la carica di consiglieri di amministrazione:

a) i senatori ed i deputati al Parlamento nazionale o alle Assemblee regionali;

b) i dipendenti dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna;

c) coloro che personalmente o in rappresentanza di istituti o ditte da essi amministrati, abbiano rapporti di debito col Banco di Sardegna con carattere di permanenza;

d) coloro che rivestano uffici retribuiti dal Banco di Sardegna sia direttamente sia indirettamente a stipendio fisso o variabile;

e) coloro che abbiano cariche o funzioni presso altri enti che esercitano il credito.

Non possono parimenti far parte dei detti consessi coloro che abbiano, o abbiano avuto nell'ultimo quinquennio una lite vertente col Banco di Sardegna, anche come amministratori di ditte o società commerciali; gli avvocati e i procuratori legali dei debitori dell'Istituto in cause in corso tra costoro e l'Istituto medesimo; coloro che siano debitori inadempienti verso il Banco di Sardegna e gli abbiano cagionato perdite.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta; e dell'emendamento proposto dall'onorevole Caput.

BERNARD, *Segretario*:

«Emendamento delle Commissioni: "Non possono ricoprire la carica di consiglieri di amministrazione: a) i senatori ed i deputati al Parlamento nazionale"».

«Emendamento Caput: scindere la lettera a) in due parti: a') i senatori e i deputati al Parlamento nazionale; a'') i consiglieri regionali».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 42 nel testo originario. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 43

Un delegato dell'organo di vigilanza interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione del Banco.

Qualora egli ritenga fra le deliberazioni adottate ve ne sia alcuna non conforme alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, ne avverte il Presidente dell'Organo deliberante perchè ne proponga la modifica, e qualora la modifica non venga accolta o approvata ne sospende l'esecuzione riferendone subito all'Organo di vigilanza, il quale comunicherà al Banco le proprie determinazioni non più tardi di 15 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione del delegato stesso.

Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, *Segretario*:

«Gli organi di vigilanza possono far intervenire propri rappresentanti alle riunioni del Consiglio di amministrazione del Banco.

Qualora uno di essi ritenga fra le deliberazioni adottate ve ne sia alcuna non conforme alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, eccetera eccetera ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 43 con l'emendamento proposto dalle Commissioni. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45 proposto dalle Commissioni seconda e quinta.

BERNARD, Segretario:

Art. 45

Il presente Statuto non potrà essere modificato se non nelle forme previste dall'articolo 32 della Legge 11 aprile 1953, n. 298.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 45 proposto dalle Commissioni. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

SERRA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA, relatore. Vorrei che in sede di coordinamento si tenesse conto di un'osservazione fatta in sede di Commissione. Si tratta di sostituire nell'articolo 22 le parole: « Organo di Vigilanza » con le parole: « Organi di Vigilanza » in analogia a quanto è stato fatto negli articoli 13, 15 e 43.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Serra.

(Così resta stabilito).

CARDIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non v'ha dubbio che la votazione dei due ordini del giorno approvati nella seduta di ieri pone la Giunta regionale in una posizione par-

ticolare per quanto riguarda la ulteriore discussione sullo statuto del Banco di Sardegna. Infatti, il primo ordine del giorno impegna la Giunta regionale a chiedere, in base all'articolo 51 dello Statuto speciale della Sardegna, la sospensione dell'applicazione del titolo secondo della legge 11 aprile 1953, numero 298, riguardante appunto la fusione del Banco di Sardegna con l'Istituto di Credito Agrario.

Il secondo ordine del giorno impegna la Giunta a dare una adesione, contingente e provvisoria, all'approvazione di entrambi gli statuti con la condizione che siano accettati integralmente gli emendamenti proposti dalla Regione Sarda.

Per quanto concerne lo statuto del C.I.S., non vi è contraddizione di sostanza tra la richiesta di impugnativa contenuta nel primo ordine del giorno e l'accettazione in via contingente e provvisoria dello statuto del C.I.S.; esiste invece una contraddizione, certa e sostanziale, fra l'impegno della Giunta di provvedere in conformità al disposto dell'articolo 51 dello Statuto speciale, relativamente al secondo titolo della legge 11 aprile 1953, e l'approvazione, pur in via contingente e provvisoria, dello Statuto del Banco di Sardegna.

Queste contraddizioni formali e sostanziali non possono essere superate, se non con un riferimento preciso all'orientamento della maggioranza del Consiglio, quale è scaturito nel corso delle discussioni sul problema del riordinamento degli Istituti di credito sardi. E tale orientamento mi sembra possa riassumersi nelle seguenti proposizioni: 1) per quanto concerne il C.I.S., la Regione Sarda si riserva di impugnare la legge costitutiva ma, provvisoriamente, in vista della necessità di non perdere taluni contingenti vantaggi che dalla esistenza del C.I.S. possono derivare, la Regione ne accetta il funzionamento, purchè, in sede di Statuto, siano attenuati alcuni aspetti negativi della legge istitutiva, soprattutto per quanto concerne la facoltà di esercitare il credito di esercizio, insieme con il credito di impianto; e ciò ai fini della organicità e unitarietà indispensabili per una effettiva azione di industrializzazione; 2) per quanto concerne il Banco di Sardegna e la sua fusione con l'I.C.A.S., la Regione non si limita all'impugnativa, ma chiede la sospensiva del

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

titolo secondo della legge 11 aprile 1953, relativo al Banco di Sardegna ed alla progettata fusione, e chiede la revisione della intera questione, alla luce degli interessi reali dell'Isola, che militano contro la fusione.

Se tale è l'orientamento della maggioranza del Consiglio, nonostante le reticenze, i parziali cedimenti e le inconsulte arrendevolezza, la Giunta dovrebbe ritenersi impegnata ad una complessa azione politica che, partendo dall'esame degli Statuti, riesca a determinare una generale revisione della legge 11 aprile 1953, ai fini di modificarla nell'interesse dell'Isola e della sua rinascita.

Sul piano della revisione, i cui sviluppi possono essere visti anche in una certa prospettiva, dovrebbero essere affrontati i problemi di fondo della organizzazione del credito in funzione della rinascita sarda e della industrializzazione. E' la Giunta d'accordo su tali impegni e su tale piattaforma rivendicativa? L'assenso dato ieri ai due ordini del giorno farebbe pensare di sì. Ma una conferma esplicita non sembra inutile, per concludere in modo chiaro la discussione e per fermare, in modo inequivocabile, le responsabilità di ciascuno.

SERRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA, *relatore*. Mi sembra necessario, in questo momento, intervenire nella discussione, ma sempre e soltanto dal punto di vista esclusivamente giuridico e non anche politico, e soprattutto con la maggior possibile obiettività.

Fin dall'inizio della trattazione della complessa materia che ci intrattiene, il Consiglio ha affermato, unanime, la competenza derivante alla Regione dal disposto statutario. Sennonchè, giova ricordare che, purtroppo, le Norme di attuazione relative alla materia medesima ancora non sono state emanate, nè la Regione, sempre nella stessa materia, ancora ha legiferato. A torto od a ragione (non è il caso ora di discuterlo) si contesta evidentemente la competenza, almeno attuale, della Regione. Ed è, appunto, contro una tale tesi che il Consiglio ha deliberato, alla unanimità, di impegnare la Giunta a proporre, a suo

tempo, impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. Il che potrebbe comportare, se del caso ed al momento opportuno, la opportunità di tenere presenti anche tutte le altre disposizioni di Statuto o di legge atte a garantire la difesa dei diritti, delle competenze o, quanto meno, degli interessi della Regione. Ed appunto tra tali disposizioni bene ha fatto il Consiglio a comprendere e richiamare esplicitamente l'articolo 51 — capoverso — dello Statuto speciale. Ma, altrettanto opportunamente, ha impegnato la Giunta a dare il consenso agli statuti dei due istituti soltanto in linea contingente e provvisoria e mantenendo ferme, preliminarmente, tutte le riserve di impugnativa e di rimedi. E ciò per una ragione di opportunità, ma soprattutto per esigenza assoluta di carattere e di interesse pratico.

Infatti, se si dovesse bloccare, per dir così, lo statuto e quindi il funzionamento del Banco di Sardegna, si vedrebbe bloccato, per i noti motivi, anche il Credito Industriale Sardo.

E poichè ci interessa che quest'ultimo, soprattutto, funzioni, penso che — non rinunciando, ma confermando ora per allora, quando si potrà, ogni difesa radicale dei diritti e della competenza della Regione — occorra subito dare l'assenso condizionato, provvisorio e contingente, ai due statuti.

CASTALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non sono certo di avere interpretato bene il pensiero del collega Cardia. Comunque, collega Cardia, la prego di correggermi se le dovessi attribuire una tesi non sua. La legge 11 aprile 1953, numero 298, non può essere modificata dal Governo, come sembrava sostenere il collega Cardia. La legge è stata approvata dal Parlamento, e precisamente dalla competente Commissione del Senato in sede deliberante, che non avrebbe potuto modificarla senza provocarne la decadenza, perchè si era alla fine della legislatura e mancava il tempo di ottenere da parte della Camera l'approvazione delle eventuali modifiche approvate dal Senato.

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

Le proposte governative sono state sostenute da tre senatori sardi: Azara democristiano, Berlinguer e Giua della opposizione. Oggi il Governo non può modificare la legge 11 aprile 1953. Un decreto del Governo in questo senso non sarebbe altro che un pezzo di carta. Non avrebbe altro valore che quello della carta, onorevole Cardia. L'ultimo pretore dell'ultimo villaggio può rifiutarsi di applicare un decreto governativo che modifichi una legge dello Stato; è l'abbicci del diritto; la legge vale più di qualunque decreto del Governo, almeno in Italia.

L'articolo 36 della legge 11 aprile 1953, numero 298, reca testualmente: « Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 417, incompatibili con la presente legge ». Questo significa che la legge istitutiva del Banco di Sardegna non è più operante; che le sue disposizioni che contrastano con la legge numero 298 sono abrogate. Solo il Parlamento può modificare questa situazione di fatto.

Ma la legge 298 è incostituzionale? Sono stato proprio io a promuovere una campagna di stampa per dimostrare che questa legge è incostituzionale. Ma il giudizio definitivo spetta all'organo indicato dalla Costituzione: spetta alla Corte Costituzionale, che non verrà istituita entro un breve termine di tempo. In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legge 298, non possiamo approvare lo Statuto del C.I.S. e respingere quello del Banco di Sardegna, perchè l'articolo 15 dello statuto del C.I.S. prevede che del Consiglio di amministrazione facciano parte due consiglieri nominati dal Banco di Sardegna.

Noi proponiamo che il Banco di Sardegna nomini un solo consigliere, ma ciò non pregiudica il funzionamento del C.I.S.; il quale però non potrebbe funzionare se non funzionasse anche il Banco di Sardegna, se, cioè, il Banco di Sardegna non potesse nominare i suoi delegati, prendere le necessarie deliberazioni in ordine al fondo di dotazione del C.I.S., e partecipare alla riunione, da noi proposta, tra il Banco stesso e la Banca Popolare di Sassari per esaminare la opportunità di ridurre ad un solo consigliere la rappresentanza del Banco di Sardegna in seno al Consiglio di amministrazione del C.I.S. Fer-

mare il Banco di Sardegna, in definitiva, significa fermare anche il C.I.S.. Se è questo che vogliamo, diciamolo francamente.

L'ordine del giorno Castaldi - Serra - Pernis, in quanto impegna la Giunta « a dare, in linea contingente e provvisoria, l'approvazione della Regione agli statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna » non contrasta con l'ordine del giorno Castaldi - Colia - Pernis - Melis - Serra, che impegna la Giunta « a predisporre fin d'ora gli atti opportuni per la proposizione del ricorso della Regione Sarda davanti alla Corte Costituzionale », perchè non si tratta di due cose che devono essere fatte contemporaneamente; e, soprattutto, non è esatto che il mantenere ferme le nostre riserve sulla legge 298 escluda la possibilità di approvare, in via contingente e provvisoria, gli statuti dei due Istituti.

Gli ordini del giorno approvati nella seduta di ieri sono molto chiari, e sono chiare anche le modifiche che abbiamo proposto ai due statuti. L'approvazione che la Giunta dovrà dare ai due statuti — in linea, ripeto per l'ultima volta, contingente e provvisoria — è condizionata all'accettazione degli emendamenti da noi approvati. Questo, e non altro, è il significato dell'ordine del giorno Castaldi - Serra - Pernis.

PULIGHEDDU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è chiaro che il Consiglio è sostanzialmente contrario alla legge 11 aprile 1953, numero 298; ed è chiaro che la Giunta è impegnata a proporre il ricorso nanti la Corte Costituzionale relativamente a questa legge, lesiva degli interessi della Sardegna e incostituzionale. All'onorevole Cardia, sin da ieri, in sede di riunione del comitato ristretto che aveva il compito di preparare l'ordine del giorno concordato, è stato fatto osservare che non si può chiedere che l'applicazione di una legge venga sospesa solo per una determinata parte. Bene o male, con la legge 11 aprile 1953 il Parlamento ha disciplinato una materia nel suo complesso.

Io comprendo benissimo che in questo Con-

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

siglio vi è chi vorrebbe un C.I.S. migliore e meglio rispondente alle esigenze della Sardegna, bloccando completamente il Banco di Sardegna, come del resto comprendo che taluni vorrebbero invece un nuovo Banco di Sardegna migliore e bloccare completamente il C.I.S. Io vorrei però che gli uni e gli altri — chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro — si convincessero che, se il Presidente della Giunta deve impegnarsi ad ottenere la sospensione dell'applicazione di una parte della legge numero 298, deve impegnarsi a sostenere la sospensione dell'applicazione di tutta la legge, perchè, come vi ha dimostrato il collega Castaldi — e basta rileggere le norme della legge per convincersene — il C.I.S. non può sorgere se prima non sorge il nuovo Banco di Sardegna, perchè la legge 298 è congegnata in modo tale che il C.I.S. è, per così dire, il figlio del nuovo Banco di Sardegna.

In queste condizioni, mi pare che la Sardegna non abbia interesse ad ottenere la sospensione di tutta la legge. Io ritengo che, se noi dessimo un mandato in questo senso al Presidente della Giunta, non faremmo una cosa saggia.

D'altra parte, io penso che noi dobbiamo mantenere ferme tutte le nostre riserve in merito alla costituzionalità della legge 11 aprile 1953, che, a nostro giudizio, non tiene conto delle norme costituzionali dello Statuto speciale per la Sardegna. Ancora non esiste la Corte Costituzionale, ma questo organo supremo, non appena verrà costituito, si pronuncerà sul nostro ricorso: ed alla sua decisione dovranno inchinarsi il Governo, il Parlamento Nazionale, ed il Consiglio sardo: se la Corte Costituzionale ci darà ragione, tutta la materia dovrà essere regolamentata *ex novo*.

E', quindi, giusto che si impegni il Presidente della Giunta a predisporre sin d'ora tutte quelle azioni politiche e legislative tendenti alla tutela completa ed assoluta degli interessi della Sardegna. Se la Corte Costituzionale ci dirà che abbiamo torto, noi diremo che ha sbagliato, ma dovremo, ugualmente, accettare la decisione.

Ma, nella situazione attuale, che cosa si poteva fare? Quello che abbiamo fatto con i due ordini del giorno che sono stati approvati: tutelare, cioè, i nostri interessi, decidendo di impugnare nanti la Corte Costituzionale la legge 11 aprile 1953, e proponendo modifiche agli statuti del Banco di Sardegna e del C.I.S., per rendere questi istituti, sia pure in via contingente e del tutto provvisoria, il più che sia possibile apportatori di bene all'economia dell'Isola. Mi pare che riproporre la questione dal punto di vista di questo o quel Gruppo, per dichiararsi ancora favorevoli ad una parte della legge 11 aprile 1953 e contrari all'altra, non possa risolversi che in una perdita di tempo.

TORRENTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma non vorrei che si riaprisse la polemica su argomenti che sono stati già oggetto di una discussione abbastanza ampia e, per di più, di votazione.

TORRENTE. Brevemente, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, per chiedere all'onorevole Presidente della Giunta regionale quale sia la interpretazione che la Giunta dà al secondo punto del primo ordine del giorno approvato ieri: «a deliberare e provvedere, relativamente al titolo secondo della legge 11 aprile 1953, numero 298, in conformità al disposto dell'articolo 51 — capoverso — dello Statuto speciale».

Leggo il secondo comma dell'articolo 51 dello Statuto: «La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa alla Isola, può chiederne la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione». Vorremmo conoscere come la Giunta interpreta questo secondo punto dell'ordine del giorno Castaldi - Cardia - Colia - Pernis - Melis - Serra.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la contraddizione che ha rilevato l'onorevole Cardia fra i due ordini del giorno non è soltanto apparente, ma, a mio giudizio, reale e sostanziale. I chiarimenti che sono stati dati oggi mi pare siano utili, in quanto hanno indicato con precisione qual'era l'orientamento del Consiglio nel momento in cui, ieri, il Consiglio stesso ha approvato questi ordini del giorno.

Innanzitutto, devo rilevare che il Consiglio regionale non intendeva nel modo più assoluto approvare delle decisioni che potessero avere come conseguenza l'arresto dell'attività del C.I.S. e del Banco di Sardegna; attività che sta per avere inizio con un ritardo che forse è anche troppo eccessivo. Se si dovesse accedere alla tesi dell'onorevole Cardia — come è stato già rilevato dagli onorevoli Castaldi e Puligheddu —, noi dovremmo, in via contingente e provvisoria, ottenere che abbia inizio l'attività del C.I.S. e contemporaneamente ottenere la sospensione del titolo secondo della legge 11 aprile 1953 in base all'articolo 51 dello Statuto speciale, cioè bloccare l'attività del Banco di Sardegna.

Onorevole Torrente, all'articolo 51 dello Statuto e al punto secondo dell'ordine del giorno Castaldi - Cardia - Colia - Pernis - Melis - Serra, noi non possiamo dare altra interpretazione che quella letterale. All'onorevole Cardia, che ha tentato di attribuirci propositi di facile accomodamento, vorrei rivolgere io una domanda: le pare che nella situazione attuale, cioè nel momento in cui chiediamo che i due Istituti bancari — sia pure costituiti senza il nostro consenso o con la nostra opposizione — entrino in funzione, sia ammissibile e possibile distinguere, e chiedere che il C.I.S. prosegua, ma il Banco di Sardegna no? Vi pare che questo sia un modo adeguato di tutelare gli interessi della Sardegna? Vi pare che la Giunta possa muoversi in questa direzione, o meglio, in queste due direzioni contraddittorie, con animo tranquillo? Ma vi pare che un qualunque rappresentante o del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale della Sardegna, si possa presentare agli organi dell'Amministrazione dello Stato a sostenere...

CARDIA. Ma gli ordini del giorno parlano chiaro!

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Onorevole Cardia, quando si constati di avere seguito una direzione sbagliata, non è ragionevole insistere nella stessa direzione; è molto più logico, più utile, più opportuno anche da parte nostra, da parte cioè dell'organo che, entro i propri limiti, ha il compito di legiferare nell'interesse della Sardegna, correggere il nostro atteggiamento, la nostra linea di azione nel senso che meglio riteniamo rispondente alle esigenze dell'Isola. Se noi dovessimo seguire lo orientamento suggerito dall'onorevole Cardia, a prescindere da qualunque altra considerazione, non tutelaremmo gli interessi della Sardegna.

A me pare che colui che dovrà trattare con i competenti organi dell'Amministrazione statale, relativamente agli statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna, debba, in definitiva, tenere fermi due punti indicati dal Consiglio regionale. Il primo punto riguarda la predisposizione degli atti opportuni per la proposizione del ricorso della Regione Sarda nanti l'Alta Corte Costituzionale relativamente alla legge 11 aprile 1953. La Giunta è impegnata a procedere in questo senso dal primo punto dell'ordine del giorno Castaldi - Cardia - Colia - Pernis - Melis - Serra.

L'altro impegno è quello contenuto al punto 2) del secondo ordine del giorno approvato ieri: «dare, in linea contingente e provvisoria l'approvazione della Regione agli statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna... alla condizione che siano accettati gli emendamenti proposti dal Consiglio regionale». Questo, e non altro, è a mio giudizio l'indirizzo che il Consiglio ha dato alla Giunta in quei due ordini del giorno approvati ieri e che avrebbero potuto costituire un unico ordine del giorno. E questo indirizzo è, del resto, l'unico che, nelle condizioni attuali, sia rispondente agli interessi della Sardegna: impugnare, al momento opportuno la legge 11 aprile 1953, e dare, in via contingente e provvisoria, l'approvazione ai due statuti del C.I.S. e del nuovo Banco di Sardegna, accettandoli nella loro struttura...

CARDIA. Contraria agli interessi sardi.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. D'accordo, onorevole Cardia, ma noi poniamo tutte le nostre riserve, impegnandoci ad impugnare, non appena sarà possibile, la legge 11 aprile 1953. Ma in questo momento non possiamo fare niente altro che quanto ho detto: riservandoci di impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale, approvare, in via provvisoria e contingente, i due statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna, a condizione che siano accettati gli emendamenti proposti dal Consiglio.

A questo punto, io vorrei che il Consiglio desse un mandato esplicito alla Giunta, nel senso che l'interpretazione da dare ai due ordini del giorno approvati ieri è quella che io ho esposto in questo mio breve intervento.

CARDIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Cardia, dobbiamo procedere alla votazione dei rimanenti articoli dello statuto del Banco di Sardegna; e dobbiamo procedere anche alla discussione degli articoli della proposta di legge numero 41. Lei in questo momento potrebbe fare solo una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

CARDIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me dispiace che si voglia ritenere conclusa una discussione che, a mio avviso, resta aperta, e che, se venisse approfondita, ci porterebbe non ad una conclusione negativa, ma ad una azione positiva negli interessi della Sardegna, perchè la contraddizione alla quale accennava il Presidente della Giunta — ammesso che di contraddizione si tratti — è pienamente risolvibile nell'azione politica che la Giunta dovrebbe essere chiamata a svolgere.

Noi abbiamo dato la nostra approvazione responsabile al primo ordine del giorno che è stato approvato ieri; e consideriamo valido quello ordine del giorno in tutte le sue parti, non in alcune parti sì e in altre no; lo riteniamo espressione del Consiglio in tutte le sue parti; esso, comunque, rispecchia la nostra posizione.

Noi riteniamo che sia falso che l'ordinamen-

to bancario, quale è stato creato con la legge 11 aprile, sia utile alla Sardegna, come voi sostenete, onorevoli colleghi della maggioranza. Noi riteniamo che questo ordinamento non sia utile alla Sardegna; e desideriamo che questa nostra posizione risulti chiaramente nei verbali del Consiglio regionale.

Noi riteniamo che, di conseguenza, sia indispensabile, e urgente, condurre una vasta e complessa azione politica, quella battaglia autonomistica, cioè, che possa portarci non a fermare il funzionamento degli Istituti di credito in Sardegna, ma ad ottenere dal Governo, e, se necessario, dal Parlamento, rapidamente, d'urgenza, quelle modifiche che è necessario apportare alla legge 11 aprile 1953 per consentire alla Sardegna di avere quell'ordinamento creditizio di cui essa ha effettivamente bisogno. In diecine di settimane, comunque in pochi mesi, vengono presentate e approvate leggi come quella che prende il nome dal senatore Sturzo. Non vedo perchè non si possa fare altrettanto quando si tratta degli interessi sardi.

Voi (*Rivolto al centro*) considerate le leggi contrarie alla Sardegna come qualcosa di assolutamente imm modificabile: evidentemente non avete fiducia nella maggioranza che oggi governa il Paese; evidentemente voi ritenete che questa maggioranza non possa prendere in seria considerazione gli interessi della Sardegna. Bisogna uscire da questa situazione; bisogna uscirne!

A questo punto potrei dire di avere finito la mia dichiarazione di voto. La sospensione del titolo secondo della legge 11 aprile 1953 sarebbe una battuta d'arresto, è evidente, ma non implicherebbe un arresto nella evoluzione di tutta la materia. Su questa richiesta di sospensione dovrà pronunciarsi il Governo centrale: esso dovrà dire, se la richiesta di sospensione sia o no urgente e necessaria alla Sardegna. E, ove la ritenga urgente e necessaria, il Governo dovrà provvedere alle opportune modifiche alla legge 11 aprile 1953. Il Governo potrà contare, in Parlamento, sui parlamentari sardi; e voi, colleghi della maggioranza, potrete dare alla maggioranza del Parlamento le necessarie in-

dicazioni circa le modifiche da apportare alla legge numero 298.

Se il Governo respingesse questa richiesta di sospensione del titolo secondo della legge, soltanto allora io sarò d'accordo con voi, onorevoli colleghi della maggioranza, sulla opportunità di approvare i due statuti in linea contingente e provvisoria. Ma, se il Governo riconoscesse di avere sbagliato, di avere ingiustamente adottato una determinata soluzione — approvata anche dal Parlamento, è evidente; ma il Governo non vive nelle nuvole; il Governo è espressione della maggioranza del Parlamento —; se il Governo riconoscesse che le nostre richieste sono giuste e che tutta la questione dell'ordinamento creditizio deve essere riesaminata, credete voi che non si troverebbe la via per risolvere in un paio di settimane le questioni giuridiche, le questioni regolamentari, le questioni amministrative che vi sono connesse?

Non si tratta — ed io voglio dirlo con chiarezza — di leggi che sono utili in un certo senso; si tratta di una legge che è sbagliata, di una legge lesiva degli interessi della Sardegna. E' inutile che voi vogliate spremere da questa legge qualcosa di utile alla Sardegna. Questa legge è inutile alla Sardegna; questa legge è dannosa alla Sardegna.

Ecco perchè noi ci manteniamo fedeli allo spirito ed alla lettera del primo ordine del giorno approvato ieri. Noi riteniamo che anche il secondo ordine del giorno, al quale abbiamo dato la nostra approvazione, — non potete accusarci nè di voler fare delle speculazioni politiche, nè di non voler essere concreti e positivi — possa essere realizzato in collegamento col primo, quando vi sia da parte vostra la volontà ferma di condurre una battaglia politica. Noi, per portarvi sul terreno di questa battaglia, vi abbiamo dato il nostro contributo tecnico; e vi abbiamo dato il voto favorevole per creare l'unità del Consiglio, ma ve lo abbiamo dato perchè conduceste una battaglia, non perchè accettaste come fatto compiuto tutte le disposizioni contrarie agli interessi della Sardegna. Non vi avremmo dato in alcun modo il nostro appoggio, forse neppure tecnico, se non avessimo voluto esortarvi, certi dell'unità del

Consiglio, ad una battaglia politica: sta a voi decidere di condurre questa battaglia oppure di rinunciarvi.

CRESPELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI. Io sarei curioso di sapere che cosa dobbiamo votare, signor Presidente. La conclusione dell'intervento appassionato e un pò magniloquente del collega Cardia mi pare sia questa: sospendere l'ulteriore esame dello statuto del Banco di Sardegna in attesa che il Governo dica se accorda o meno la sospensiva del titolo secondo della legge 11 aprile 1953. In definitiva, mi pare che l'onorevole Presidente dovrebbe mettere in votazione se la discussione debba o no proseguire.

PULIGHEDDU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU. Onorevole Presidente, io prendo la parola per la seconda volta; ne chiedo scusa. Mi pare che l'intervento del collega Cardia sia, in un certo senso, servito a chiarire la situazione; e che ormai si tratti soltanto di intenderci nei termini, più che nella sostanza. Il primo ordine del giorno approvato ieri dal Consiglio, quello cioè che riguarda l'impugnativa, ha questo chiaro significato: la maggioranza, se non l'unanimità, dei consiglieri respinge la legge 11 aprile 1953, che essa considera dannosa per la Sardegna. Quando il Presidente della Giunta andrà a Roma, dichiarando che il Consiglio ha dato mandato alla Giunta di impugnare questa legge, si sentirà dire dal Governo: «Noi riteniamo di aver fatto bene e ci rimettiamo al giudizio della Corte Costituzionale». Ma potrebbe verificarsi un'altra ipotesi, e cioè che il Governo dica al Presidente della Giunta: «Bene: forse abbiamo sbagliato; forse la non perfetta conoscenza della situazione creditizia ed economica dell'Isola ci ha indotto a prendere dei provvedimenti che non rispondono alle esigenze dell'Isola».

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

Mi pare troppo evidente che, se il Governo prendesse un atteggiamento del genere e si dichiarasse pronto a riesaminare, con la celerità che la situazione richiede, la legge 11 aprile 1953, il Presidente della Giunta dovrebbe esserne lieto ed accettare di trattare per raggiungere un accordo che tenda a modificare la legge 11 aprile 1953 nel senso da noi desiderato.

In tal caso, il Presidente della Giunta avendo ricevuto dal Consiglio un mandato di carattere generale per ottenere la modifica della legge 11 aprile 1953, ed, in subordine, il mandato di accettare in linea provvisoria i due statuti, saprebbe bene quale indirizzo seguire ove il Governo si dichiarasse disposto a modificare la legge nel senso desiderato dai Sardi.

Non è ragionevole, a mio avviso, chiedere al Presidente della Giunta di ottenere una brevissima sospensione fine a se stessa. Il Presidente della Giunta potrà accettare una breve sospensione soltanto se il Governo si dimostrerà disposto a riesaminare il problema dell'ordinamento del credito in Sardegna. Se, come io ritengo, il Governo non sarà disposto a recitare il *mea culpa*, il Presidente della Giunta dovrà fare in modo che siano accolte le modifiche proposte dal Consiglio ai due statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna, affinché questi due Istituti bancari siano il più possibile rispondenti agli interessi della Sardegna.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Vorrei osservare semplicemente che, se noi dovessimo seguire una linea logica, dovremmo invertire l'ordine delle nostre richieste, nel senso che, nell'eventualità di una respiscenza da parte del Governo, dovremmo chiedere innanzitutto la sospensione. Noi cioè chiederemo, innanzitutto, che il Governo riesamini, alla luce dei nostri argomenti, la legge 11 aprile 1953, e, quando avremo avuto una risposta positiva o negativa circa la possibilità di modificare questa legge, ci comporteremo di conseguenza. Io vorrei

che il Consiglio si pronunciasse su questa proposta interpretativa dei due ordini del giorno approvati ieri; e vorrei che si pronunciasse tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi che possono derivare da un ritardo nell'applicazione dei provvedimenti in discussione, da un ritardo cioè nell'inizio del funzionamento del C.I.S. e del Banco di Sardegna.

PRESIDENTE. Mi pare che, con i chiarimenti dell'onorevole Presidente della Giunta, la discussione sugli ordini del giorno approvati ieri possa considerarsi conclusa. Faccio osservare che si tratta di due ordini del giorno le cui incongruenze o contraddizioni avrebbero dovuto essere rilevate ieri, prima che gli stessi ordini del giorno venissero approvati dal Consiglio, prima cioè che venissero trasformati in una deliberazione del Consiglio; deliberazione che verrà interpretata dalla Giunta nel modo che essa riterrà più opportuno e del quale risponderà al Consiglio in seguito e non il giorno immediatamente successivo all'approvazione della deliberazione medesima.

PULIGHEDDU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU. Chiedo scusa, onorevole Presidente, ma, visto che dei dubbi sono sorti intorno agli ordini del giorno approvati ieri, è bene che questi dubbi siano chiariti sin d'ora.

Il Presidente della Giunta ha sollevato una questione che, a mio giudizio, ha un carattere puramente formale. Noi sappiamo come le trattative si svolgeranno: il Presidente della Giunta, a Roma, si incontrerà con il Ministro del tesoro, con il Ministro Campilli — che ha preso parte alla discussione di questi provvedimenti in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per la Cassa del Mezzogiorno — e col dottor Menichella — che è il *deus ex machina* di tutti i provvedimenti che nel nostro Paese riguardano la materia bancaria —. Il Presidente della Giunta capirà subito se il Governo è disposto o meno a riesaminare la legge 11 aprile 1953. Se il dottor Menichella si dichiarerà contrario, se il Ministro Campilli dirà di non

condividere il parere della Regione Sarda e se il Ministro del tesoro dichiarerà di voler attuare la legge 11 aprile 1953, il Presidente della Giunta immediatamente risponderà: «E va bene noi ci riserviamo di impugnare la legge nanti la Corte Costituzionale; chiediamo però che vengano accolte queste nostre richieste di modifica agli statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna». Poichè noi non siamo sicuri che la Corte Costituzionale accoglierà il nostro ricorso, e poichè non possiamo paralizzare la vita creditizia dei due Istituti bancari, è necessario che, se non si ottiene la modifica della legge 11 aprile 1953, si dia il nostro consenso ai due statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna.

Mi pare che il collega Cardia non intendesse chiedere più di quanto io ora ho detto. Non esiste nessuna contraddizione tra i due ordini del giorno approvati ieri. Nel primo, il Consiglio regionale, dichiara che il popolo sardo desidera innanzitutto che sia dia un nuovo ordinamento a tutto il settore creditizio isolano. Se questa richiesta può essere accolta subito — e può esserlo con un atto di buona volontà da parte del Governo —, bene. Altrimenti, se cioè il Governo non accoglie questa prima richiesta del Consiglio regionale e del popolo sardo, si dia corso immediato a questi provvedimenti istitutivi del C.I.S. e del Banco di Sardegna; provvedimenti che noi, in via subordinata, contingente e provvisoria, abbiamo cercato — con le modifiche da noi proposte — di rendere aderenti alle necessità dell'Isola.

Mi pare che la linea da seguire sia stata indicata molto chiaramente.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. Vorrei far rilevare che l'onorevole Puligheddu è, praticamente, d'accordo con me nel ritenere che si tratti di una questione di sostanza e non di forma. In definitiva ritengo che la discussione possa considerarsi conclusa con i chia-

rimenti dati dall'onorevole Puligheddu, chiarimenti che io, sostanzialmente, condivido.

PRESIDENTE. Metto in votazione i rimanenti articoli dello statuto del Banco di Sardegna ai quali non sono stati presentati emendamenti nè dalle Commissioni nè dagli onorevoli consiglieri. Chi li approva, alzi la mano.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione della proposta di legge: «Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S. (Credito Industriale Sardo) e determinazione della misura». La discussione generale è stata abbinata a quella degli statuti del C.I.S. e del Banco di Sardegna. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1

La Regione — fermi i diritti e le competenze derivanti dallo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3 — partecipa al fondo di dotazione del C.I.S. (Credito Industriale Sardo), costituito con legge 11 aprile 1953, numero 298, nella misura del quaranta per cento sino ad un massimo di lire quattrocento milioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Serra - Pernis - Castaldi.

BERNARD, *Segretario*:

« Aggiungere il seguente capoverso: "Per la partecipazione prevista nel comma precedente, possono essere utilizzati i fondi, costituiti dalla Regione presso la Sezione autonoma di Credito Industriale del Banco di Sardegna istituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, numero 417, di cui alle leggi regionali 23 novembre 1950, numero 63; 28 novembre 1950, numero 65; 5 dicembre 1950 numero 66;

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

15 dicembre 1950 numero 70; 29 dicembre 1950, numero 74; 15 maggio 1951, numero 20, e successive modificazioni ed integrazioni" ».

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti proposti al titolo della proposta di legge.

BERNARD, Segretario:

« Emendamento della Commissione: "Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S." ».

« Emendamento Serra - Pernis - Castaldi: "Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale; prestazione di garanzie per emissione di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo)" ».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

SERRA. Il titolo della proposta di legge dovrà essere più o meno modificato a seconda della sorte che subiranno gli emendamenti proposti agli articoli. Quindi il titolo della legge deve essere accantonato per il momento; in merito ad esso si deciderà alla fine.

Quanto alla modifica apportata dalle Commissioni all'articolo 1, personalmente, — ma ritengo di interpretare anche il punto di vista dei colleghi della prima Commissione — ritengo che si possa aderire alla formulazione proposta dalle Commissioni seconda e quinta. Infatti, la proposta di legge che io ho avuto l'onore di presentare indicava la somma con cui la Regione avrebbe dovuto partecipare al fondo di dotazione del C.I.S., ma non la percentuale. E' invece indispensabile, anche giuridicamente, che la determinazione della misura della nostra partecipazione sia indicata non in una determinata somma, ma in una determinata percentuale: questo criterio è stato fissato anche nella legge istitutiva del C.I.S. La legge 11 aprile 1953, numero 298 stabilisce, infatti, all'articolo 20, che la partecipazione della Casa per il Mezzogiorno deve essere fissata nella misura del 40 per cento; l'articolo 10 della stessa legge stabilisce che la Regione partecipa "nella misura che sarà determinata con legge regionale". Nella relazione del collega Covacovich si osserva, giustamente, che

stabilire in legge la cifra della nostra partecipazione significa "disporre *a priori* l'entità delle somme che dovrebbero sottoscrivere gli altri Istituti chiamati per legge a partecipare al capitale di fondazione del nuovo Ente". Noi non potremo indicare la cifra corrispondente alla percentuale della nostra partecipazione, finché non avremo conosciuto quella di partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Di conseguenza, ritengo indispensabile e corretto, dal lato giuridico, che venga determinata la percentuale della nostra partecipazione e non la entità fissa della somma. Sono pertanto favorevole alla modifica delle Commissioni.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo Pernis - Castaldi e mio, devo osservare che esso risponde all'esigenza di una migliore regolamentazione della materia, ed include nella partecipazione della Regione al fondo di dotazione del C.I.S. l'utilizzazione dei fondi costituiti dalla Regione presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna. Si tratta dei fondi che provengono dalle famose leggi sinottiche in materia alberghiera, peschereccia, vinicola, eccetera. Si tratta quindi di disponibilità esistenti che andranno a formare la vera fonte del fondo della Regione nel bilancio del nuovo C.I.S. Pertanto, concorde anche l'Assessore all'industria (queste sone le trattative avvenute in Roma in fase precedente), è giustificato questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Serra - Pernis - Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 *bis* proposto dai consiglieri Serra - Pernis - Castaldi.

BERNARD, Segretario:

Art. 1 bis

"E' autorizzato il concorso della Regione al fondo speciale, costituito presso il C.I.S. (Cre-

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

dito Industriale Sardo) a norma dell'articolo 12 della citata legge 11 aprile 1953, numero 298, in misura fissata in bilancio.

Allo stesso fine potranno essere utilizzate, se e per quanto eccedenti il fabbisogno del fondo di dotazione, le disponibilità dei fondi istituiti con le citate leggi regionali".

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dalla Giunta all'articolo 1 bis.

BERNARD, *Segretario*:

«Aggiungere: "le quali saranno impiegate ai fini e con l'osservanza delle norme stabilite nelle leggi regionali di cui al precedente articolo"».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

SERRA. L'articolo 1 bis non necessita di particolare illustrazione, ove si tenga presente che il C.I.S., oltre che un fondo di dotazione, avrà un fondo speciale al quale dovranno affluire i mezzi relativi alle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno e quelli relativi ad altre eventuali provvidenze future. Tale fondo speciale necessita, naturalmente, anche di un apporto da parte della Regione; apporto che verrà realizzato con i fondi di cui alle leggi regionali che abbiamo citato nel comma aggiuntivo del precedente articolo. L'emendamento della Giunta è pienamente giustificato in quanto integra l'emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Serra - Pernis - Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1 ter, proposto dai consiglieri Serra, Pernis, e Castaldi.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 1 ter

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, previa conforme deliberazione della Giunta medesima e sentito il Comitato tecnico regionale per la finanza, il credito ed il risparmio, istituito con legge regionale 27 giugno 1950, numero 32, può essere accordata, entro il limite massimo di lire 3 miliardi, la garanzia della Regione a speciali serie di obbligazioni emesse dal C.I.S. (Credito Industriale Sardo), quando la Giunta riconosca che le corrispondenti operazioni hanno carattere di eccezionale pubblico interesse ai fini dello sviluppo industriale della Sardegna.

Le obbligazioni emesse dal C.I.S. (Credito Industriale Sardo) con la garanzia di cui al comma precedente, sono assimilate, per ogni effetto, alle cartelle fondiarie.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo Covacovich - Cadeddu.

BERNARD, *Segretario*:

«Aggiungere alla fine: "a norma della citata legge 11 aprile 1953, numero 298"».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SERRA. L'emendamento trova rispondenza nello statuto già approvato, per ciò che riguarda l'emissione delle obbligazioni. Infatti, il fondo speciale del C.I.S. può essere incrementato anche con l'emissione di obbligazioni garantibili dalla Regione. Nello Statuto abbiamo indicato la misura massima di tre miliardi, mentre in Sicilia (e risulta anche dall'apposita legge regionale siciliana, che è stata distribuita affinché gli onorevoli colleghi la tenessero presente) è stata indicata la misura di cinque miliardi. La misura che noi indichiamo mi sembra adeguata e proporzionata a quella indicata dalla Regione Siciliana.

Occorre inoltre affermare nella legge, come ha fatto la Sicilia, che queste obbligazioni sono assimilate a ogni effetto alle cartelle fondiarie —

e ciò era già contenuto nello statuto del C.I.S. —. Però, siccome ci si potrebbe dire che effettivamente questa disposizione è di competenza, più che della Regione, dello Stato, bene ha fatto il collega Covacivich a proporre che si aggiunga un esplicito riferimento alla legge 11 aprile 1953, in forza della quale queste cartelle emesse dal C.I.S. avranno senz'altro il valore e l'efficacia delle cartelle fondiari.

PRESIDENTE. L'onorevole Covacivich ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

COVACIVICH, relatore. Il collega Serra, in definitiva, ha previsto che il C.I.S. potesse emettere obbligazioni. Poichè era necessario specificare in base a quali norme queste obbligazioni dovrebbero essere emesse, io ho ovviato a quella che, mi si consenta, è stata una svista del presentatore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Covacivich - Cadeddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERNARD, Segretario:

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata ed, occorrendo, è delegata altresì a procedere ad ogni e qualsiasi ulteriore atto relativo e conseguente al disposto dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Serra - Pernis - Castaldi.

BERNARD, Segretario:

« Sostituire alle parole: "disposto dell'articolo 1", le parole: "disposto degli articoli precedenti"; e aggiungere: "comprese variazioni di bilancio e utilizzazione di fondi che comunque risultas-

sero disponibili nel bilancio della Regione, ivi compresi gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti" ».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SERRA. Più che illustrare il mio emendamento, mi preme far rilevare — affinché ne resti traccia nei verbali — che il Consiglio regionale si è sempre opposto a una delega legislativa alla Giunta. L'articolo 2, nel testo del proponente — approvato dalle Commissioni — consentirebbe una deroga a questo principio. E' bene quindi rilevare che in questo caso si dà alla Giunta una facoltà piuttosto ampia. Non dubitiamo che la Giunta se ne avvarrà nel miglior modo possibile e con la massima onestà, nell'interesse dell'Isola.

Effettivamente la formulazione riguarda l'autorizzazione ad eseguire gli atti di natura amministrativa, indispensabile per procedere in tutto il complesso e nella serie di investimenti che la legge comporta, ma reca, come ho detto, la delega esplicita alla Giunta anche per emanare delle norme legislative. Questo sia ben chiaro; noi oggi concediamo alla Giunta una delega esplicita, affinché, se necessario, essa possa emanare delle norme legislative che evitino un lungo ritardo nella esecuzione di questa legge. Si tratta, del resto, di una norma che è contenuta nella corrispondente legge regionale siciliana.

ZUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io chiedo che si sospenda la discussione su questa proposta di legge e la si rinvi al pomeriggio, perchè la lunga discussione che si è sviluppata stamane su una materia molto importante, almeno per quanto mi riguarda, non è servita a chiarire la situazione, ma piuttosto a rendere confuse anche quelle poche cose che apparivano chiare. Quindi vorrei che la discussione fosse rinviata al pomeriggio. Nel breve intervallo, ciascuno di noi potrà esaminare la situazione più attentamente di quanto non possa fare in questo momento.

II LEGISLATURA

LEX SEDUTA

1 APRILE 1954

Data l'ora tarda, ritengo che l'onorevole Presidente possa accogliere benevolmente questa mia richiesta.

MILIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIA. Mi associo alla proposta del collega Zucca.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta?

CORRIAS ALFREDO, *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

COVACIVICH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH, *relatore*. Sono contrario alla proposta dell'onorevole Zucca, perchè stiamo ormai per esaurire i nostri lavori su tutta questa materia, i cui aspetti — tutti gli aspetti — sono stati ampiamente illustrati e chiariti nella discussione generale e nella discussione odierna. Pertanto, ritengo che sia opportuno proseguire i nostri lavori sino all'esaurimento della materia in discussione.

ZUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA. Onorevole Presidente, io non ritengo che sulla mia richiesta si debba pronunciare il Consiglio. Io mi rimetto alla sua decisione.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, al punto in cui siamo ritengo che sia opportuno proseguire.

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Serra - Pernis - Castaldi. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 *bis*.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 2 *bis*

Le spese relative faranno carico al capitolo 154 del bilancio 1953 ed a quello corrispondente del bilancio 1954.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Serra - Pernis - Castaldi.

BERNARD, *Segretario*:

« Aggiungere dopo le parole: "le spese relative", le parole: "alle disposizioni di cui agli articoli 1, 1 *bis*, e 2 della presente legge" eccetera ».

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. L'emendamento trae origine dalla necessità di coordinare questo articolo con gli emendamenti già approvati. E' escluso l'articolo 1 *ter* perchè esso si riferisce alla garanzia della Regione su obbligazioni che devono essere in futuro ed eventualmente emesse e per le quali non è ancora previsto nel bilancio della Regione un carico di spesa.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Serra - Pernis - Castaldi. Chi lo approva, alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 33 del citato Statuto speciale per la Sardegna ed

II LEGISLATURA

LIX SEDUTA

1 APRILE 1954

entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo

3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: « Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale; prestazione di garanzie per emissioni di obbligazione del C.I.S. (Credito Industriale Sardo) ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	49
votanti	48
maggioranza	25
favorevoli	43
contrari	5
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Angioni - Azzena - Bagedda - Bernard - Borghero - Cadeddu - Canalis - Caput - Cardia - Castaldi - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Fiori - Frau - Giua Angelo - Ibba - Lay - Manca - Masia - Medda - Melis - Milia - Muretti - Murgia - Nioi - Pasolini - Pernis - Pinna - Prevosto - Puligheddu - Serra - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si è astenuto: Presidente Corrias Efisio).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1955